

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 5535/2020

Indennizzo per equa riparazione di processo penale gi  assunto in decisione ovvero gi  eccedente la durata ragionevole alla data del 31 ottobre 2016 - Declaratoria di illegittimit  costituzionale dell'art_ 2, comma 2-quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall'art_ 55, comma 1, lett. a), del d.l. n. 82 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - Istanza di accelerazione - Condizione di proponibilit  della domanda di equa riparazione - Esclusione.

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI

PROCESSO EQUO

TERMINE RAGIONEVOLE

In relazione alla domanda di indennizzo "ex lege" Pinto relativamente ai processi penali gi  assunti in decisione ovvero gi  eccedenti la durata ragionevole alla data del 31 ottobre 2016 e non soggetti, pertanto, all'art_ 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, novellato dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 169 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimit  dell'art_ 2, comma 2-quinquies della l. n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall'art_ 55, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, la presentazione dell'istanza di accelerazione nel giudizio presupposto non rappresenta pi  una condizione di proponibilit  della domanda di equa riparazione, ma pu  costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non seriet  dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5535 del 28/02/2020 (Rv. 657123 - 01)

corte

cassazione

5535

2020